STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Ersilia Manzo
Dottore Commercialista
Revisore legale
Matteo Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Gloria Mango
Dottore Commercialista
Revisore legale
Francesco Migliozzi
Dottore Commercialista
Revisore legale
Francesco Campobasso
Dottore Commercialista
Revisore legale
Pietro Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Anna Antonella Trotta
Dottore Commercialista

Remo Signoriello
Avvocato
Veronica Musollino
Avvocato
Chiara Fabbrini
Avvocato
Valeria Ricca
p.Avvocato

Eugenia Pizzicato
Ragioniera
Ivan Cevoli
Ragioniere

Of Counsel

Ezio Tartaglia
Finanza Straordinaria

Roma, lì 14 ottobre 2021

CIRCOLARE N.5/2021

1. Bonus pubblicità

Come già anticipato dalla circolare di Studio n.3 del 2021, l'art. 1 della legge di bilancio 2021, ha previsto per gli anni 2021 e 2022, un credito d'imposta pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per godere di tale beneficio, è necessario:

- Predisporre la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2021", da effettuare entro il 31 ottobre prossimo (termine inizialmente fissato al 31 marzo 2021);
- Predisporre la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", che dovrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022

2. Bonus Sanificazione

L'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 e dovrà essere presentata in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, mediante:

Via Santa Lucia, 50 – 80132
NAPOLI
Tel. +39 081 7644052
Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186
ROMA
Tel. +39 06 85300781
Fax. +39 06 92956546

segreteriarm@studiosignoriello.it

- i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
- uno specifico servizio web, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa
- in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia.

3. Contributo per il sostegno delle attività economiche chiuse

L'art. 2 co. 1 del DL 73/2021 convertito il 07.10.2021, (c.d. "Sostegni-bis") ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, un "Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse", con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche per le quali è stata disposta, nel periodo intercorrente tra l'1.1.2021 e il 25.7.2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2021), la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.

<u>Soggetti beneficiari</u>

Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione che:

- al 23.7.2021 (data di entrata in vigore del DL 23.7.2021 n. 105) svolgevano come attività prevalente (comunicata con modello AA7/AA9), chiusa per effetto delle misure di prevenzione, una di quelle individuate dal codice ATECO 2007 "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili";

- al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 25.5.2021 n. 73) svolgevano come attività prevalente una di quelle individuate mediante i codici ATECO

indicati nell'allegato al DM (es. palestre, teatri, cinema, fiere e cerimonie) e nell'istanza per l'accesso al contributo dichiarino di essere rimaste chiuse per un periodo complessivo di almeno 100 giorni nel periodo 1.1.2021 - 25.7.2021.

Tali soggetti devono:

- essere titolari di partita IVA attiva, rispettivamente, prima del 23.7.2021 e prima del 26.5.2021;

- essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

- non essere in difficoltà al 31.12.2019 (salvo la deroga per le micro e piccole imprese).

Sono in ogni caso esclusi dall'agevolazione:

- gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;

- i soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari)

Misura del contributo

Per le discoteche e similari, fruendo delle risorse attribuite in via prioritaria, il contributo a fondo perduto è riconosciuto fino a un massimo di 25.000,00 euro per ciascun soggetto beneficiario.

Per gli altri soggetti, l'ammontare del contributo, sulla base delle risorse residuali, varia in base ai ricavi/compensi del periodo d'imposta 2019, come di seguito indicato:

- 3.000,00 euro, per soggetti con ricavi/compensi fino a 400.000,00 euro;

- 7.500,00 euro, per soggetti con ricavi/compensi superiori a 400.000,00 e fino a un milione di euro;

- 12.000,00 euro, per soggetti con ricavi/compensi superiori a un milione di euro.

In assenza di ricavi/compensi 2019, sarà riconosciuto il contributo minimo di 3.000,00 euro.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili "non prioritarie", fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di 3.000,00 euro, l'Agenzia delle Entrate provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

Istanza per l'accesso al contributo

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definiti contenuto e modalità di effettuazione dell'istanza.

Erogazione del contributo

Il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza.

Il contributo in esame, per espressa disposizione non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP;

4. Lo stralcio automatico delle cartelle fino a 5mila euro

Il decreto “Sostegni” ha disposto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021 fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 da qualunque ente creditore.

Il rispetto del tetto va quindi calcolato tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal calcolo gli aggi e gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.

Se il contribuente ha più carichi iscritti a ruolo, conta l'importo di ciascuno, ovvero se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, possono quindi beneficiare tutti dell'annullamento. Lo stralcio si applica anche ai debiti rientranti nella "Rottamazione-ter" (D.L. n. 119/2018), nel "Saldo e stralcio" (legge di Bilancio 2019) e nella "Riapertura dei termini" (prevista dal D.L. n. 34/2019).

I debiti che possono essere oggetto di stralcio devono riferirsi alle persone fisiche e ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, rispettivamente nell'anno d'imposta 2019 e nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. Per le persone fisiche si prendono in considerazione le Certificazioni Uniche 2020, le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 presenti nella banca dati dell'Agenzia Entrate alla data del 14 luglio 2021. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si fa invece riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali, Società di persone, Enti non commerciali, nel cui frontespizio è indicato un periodo d'imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.

L'Agenzia delle Entrate effettua le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei contribuenti interessati entro il 30 settembre darà il via libera all'annullamento.

L'agente della riscossione provvederà in automatico allo stralcio; il contribuente potrà verificare che i debiti siano stati annullati consultando la propria situazione debitoria con le modalità rese disponibili dall'agente della riscossione. I debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.

5. Bonus teatro e spettacoli

L'articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha istituito un credito d'imposta (di seguito, "credito d'imposta cultura") a favore delle

imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019. Il credito d'imposta spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. Il comma 4 del citato articolo 36-bis rinvia ad un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
Pertanto, sarà necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 15 novembre 2021, l'ammontare delle spese che danno diritto al credito d'imposta cultura, al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.

6. Modello 770/2021

Il modello 770/2021 (anno d'imposta 2020) deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

- redditi di lavoro dipendente ed assimilati
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010)
- locazioni brevi inserite all'interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato

dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso - nei diversi termini previsti dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (ovvero il 31 ottobre 2021) - la Certificazione unica.

Per ulteriori chiarimenti lo Studio resta a Vs. completa disposizione.

Dott. Giuseppe Signoriello